

Provincia di Biella

Determinazione Dirigenziale 28 giugno 2011 n. 1.661: Concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda freatica, ad uso Zootecnico, mediante un pozzo esistente, ubicato in Comune di Cavaglià, assentita alla ditta "Alpi Società Agricola s.s". Pratica n. 287BI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

Determina

(omissis)

Di assentire in sanatoria ai sensi dell'art. 17 del RD 11 dicembre 1933 n. 1775 salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla "Alpi Società Semplice Ss" (omissis), la concessione ai sensi degli articoli 2 comma 1 e 22 del DPGR 29 luglio 2003 n. 10/R nonché ai sensi della L.R 30 aprile 1996 n. 22 in quanto applicabile, per continuare ad estrarre una portata istantanea di litri/secondo massimi 1,26 ed un volume massimo annuo di 40.000 metri cubi, cui corrisponde una portata media di litri/secondo 1,26 d'acqua sotterranea da falda freatica, mediante un pozzo esistente, avente profondità massima di metri 103,30 da piano campagna, localizzato in Comune di Cavaglià (fg. n. 22, particella n. 263), ad uso zootecnico (omissis).

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera c) del DPGR 29 luglio 2003 n. 10/R per anni 30, successivi e continui, decorrenti dal 1 marzo 2005, data di inizio del prelievo in assenza di regolare titolo, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.226 di Rep. del 20 aprile 2011

Art. – 7 – Condizioni particolari cui e' soggetta la

derivazione

(omissis) La concessione è accordata a condizione che, sotto pena di decadenza della medesima, si metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde nonché infortuni od intrusioni casuali. Allo scopo di assicurare l'equilibrio delle falde sotterranee captate ed un corretto sistema di ricarica delle stesse, l'emungimento dal pozzo in parola dovrà avvenire in modo tale che la portata massima istantanea di prelievo non superi i valori indicati nel precedente art. 3 e in ogni caso la portata critica del pozzo stesso, qualora quest'ultima sia inferiore ai valori di concessione. L'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertate interferenze, l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. E' fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento, al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde,

nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione, incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (omissis)

Biella, 14 ottobre 2011

La Responsabile del Servizio
Annamaria Baldassi